

REGOLAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE DI ARCORE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del

Sommario

TITOLO I – ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE	4
Art.1 Missione del Corpo di Polizia Locale	4
Art.1bis Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 Organizzazione e funzioni del Servizio di Polizia Locale	4
 TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	5
Art. 3 Organico della Polizia Locale	5
Art. 4 Rapporto Gerarchico	5
Art. 5 Attribuzioni del Comandante.....	6
Art. 5bis Attribuzioni del Vice Comandante.....	7
Art. 5ter Attribuzioni degli ufficiali.....	7
Art. 6 Compiti degli Agenti	7
Art. 7 Qualifiche degli appartenenti alla Polizia Locale	7
Art. 8 Pari opportunità	7
 TITOLO III – ACCESSO ALLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	7
Art. 9 Modalità di accesso alla Polizia Locale	7
Art. 10 Formazione di base per Agenti	8
Art. 11 Qualificazione professionale per Ufficiali	8
Art. 12 Altri corsi di istruzione professionale	8
Art. 13 Aggiornamento professionale.....	8
 TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE.....	8
Art. 14 Uniforme di servizio.....	8
Art. 15 Gradi e distintivi	9
Art. 16 Armamento.....	9
Art. 17 Servizio in uniforme ed eccezioni	9
Art. 18 Tessera di riconoscimento.....	9
 TITOLO V – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.....	10
Art. 19 Finalità generali dei servizi.....	10
Art. 20 Ordini di Servizio	10

TITOLO VI– NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	10
Art. 21 Guida dei veicoli ed uso di strumenti.....	10
Art. 22 Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie.....	11
Art. 23 Mobilitazione del personale.....	11
Art. 24 Missioni esterne al territorio comunale	11
TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO	11
Art. 25 Norme generali: doveri	11
Art. 26 Cura dell’uniforme e della persona	11
Art. 27 Orario e posto di servizio	12
Art. 27 Bis Servizi resi su richiesta	12
Art. 28 Rapporti interni alla Polizia Locale.....	12
Art. 29 Spirito di Corpo.....	12
Art. 30 Ferie - Riposi – Permessi	12
Art. 31 Comportamento in pubblico	13
Art. 32 Saluto	13
TITOLO VIII – RICONOSCIMENTI.....	13
Art. 33 Segnalazioni particolari per gli appartenenti alla Polizia Locale	13
Art. 34 Celebrazioni e festività della Polizia Locale	13
TITOLO IX – DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ASSEGNAZIONE E L’UTILIZZO DELL’ARMA DI ORDINANZA.....	13
Art. 35 Disposizioni generali.....	13
Art. 36 Tipo delle armi in dotazione	14
Art. 37 Numero delle armi in dotazione.....	14
Art. 38 Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi	14
Art. 39 Modalità di porto dell’arma	14
Art. 40 Strumenti di autotutela.....	14
Art. 41 Collegamenti e servizi extra territoriali.....	15
Art. 42 Custodia delle armi	15
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 43 Entrata in vigore.....	15
Art. 44 Norma di rinvio	15

TITOLO I – ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art.1 Missione del Corpo della Polizia Locale

1. La Polizia Locale è vocata alla tutela della vivibilità e al decoro del territorio, alla promozione del rispetto della legalità, all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. In collaborazione con le Istituzioni, gli organismi socio-economici, i gruppi di volontariato, i cittadini, il Corpo si impegna a promuovere la qualità di vita di ciascuno sul territorio della comunità di ARCORE contribuendo a ridurre l'inciviltà, ad aumentare la sicurezza viaria, a favorire il sentimento di sicurezza urbana e a sviluppare un clima di vita sereno e sicuro nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti costituzionalmente.

Art.1 Bis Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito del territorio comunale e comprende le attività di Polizia nelle materie di competenza propria dell'Ente Locale nonché quelle delegate, così come previsto dalla Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i. e dalla Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015 e s.m.i..
2. Il Servizio dei Vigili Urbani di ARCORE, già istituito anteriormente all'entrata in vigore della Legge 7 marzo 1986, n. 65, denominato poi "Servizio di Polizia Municipale", assume, in conformità della Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015, avente per oggetto "Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza", la nuova denominazione di "Corpo di Polizia Locale" ed è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.
2. In particolare:
 - a. espletano i servizi di polizia stradale ai sensi del Codice della Strada e delle norme in materia di polizia stradale;
 - b. esercitano le funzioni di Polizia Locale indicate dalla legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi regionali in materia di Polizia Locale;
 - c. concorrono al mantenimento della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico nell'ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - d. svolgono tutte le eventuali attività di interesse generale dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
 - e. collaborano con le Forze di Polizia statuali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato;
 - f. effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine, nonché di Guardia d'Onore al Gonfalone, emblema e simbolo del territorio comunale;
 - g. concorrono all'effettuazione di attività di educazione alla sicurezza e mobilità delle persone e collaborano allo studio dei provvedimenti di interesse viabilistico.
3. Alla Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i. e della Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015 e s.m.i.
4. Il personale della Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.
5. Fuori dal territorio comunale sono ammesse:
 - a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito o del reato commesso nel territorio di competenza;
 - b) le missioni autorizzate;
 - c) le operazioni autorizzate per fini istituzionali, di collegamento o di rappresentanza;

- d) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.
6. La funzione di Polizia Locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende compiti di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.
 7. La Polizia Locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
 8. Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dalla Polizia Locale che svolge attività di vigilanza e controllo con funzioni amministrative di competenza dell'Ente Locale.
 9. La Polizia Locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
 10. Le funzioni di polizia giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dalla Polizia Locale anche con lo scambio informativo e la collaborazione di altri Comandi di Polizia Locale e con le Forze di Polizia statali. Le funzioni di polizia stradale sono espletate dalla Polizia Locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico.
 11. Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dalla Polizia Locale secondo le indicazioni dell'Ente, in ordine ai tributi locali e con le modalità stabilite dalla Legge.
 12. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla vigente normativa statale, la Polizia Locale pone il presidio del territorio quale compito primario, al fine di concorrere a garantire, la sicurezza urbana nell'ambito del proprio territorio di appartenenza.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 3 Organico del Corpo di Polizia Locale

1. L'organico della Polizia Locale è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d'istituto. Esso è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2, della Legge 7.3.1986, n. 65 e dalle Leggi Regionali in materia di Polizia Locale.
2. Nel settore Polizia Locale è prevista anche la presenza di personale amministrativo.

Art. 4 Rapporto Gerarchico

1. Il superiore ha l'obbligo di impartire e dare istruzioni specifiche di direzione per l'operato del personale dipendente al fine di assicurare il buon andamento del servizio.
2. Gli operatori di Polizia Locale ed il personale amministrativo sono tenuti a eseguire le direttive e le disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale.

Art. 5 Attribuzioni del Comandante

1. L'incarico di Comandante della Polizia Locale è affidato a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, maturata all'interno della Polizia Locale, inquadrato nel livello apicale dell'Ente.
2. Il Comandante assume lo status di vertice della Polizia Locale.
3. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente Locale non possono risultare incompatibili o confliggere con le peculiari funzioni di Polizia Locale.
4. Il Comandante è figura apicale della Polizia Locale e dipende funzionalmente dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
5. La Polizia Locale costituisce servizio autonomo ai sensi della Legge Regionale n. 6/2015.
6. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco, o l'Assessore delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio.
7. Il Comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 7.3.1986, n. 65, agli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 - e alle disposizioni di cui al regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7.8.1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, il Comandante dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
10. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali il Comandante assicura l'interscambio di informazioni e la collaborazione necessaria alle Forze di Polizia statuali che interagiscono sul territorio di competenza.
11. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridico-operativa della Polizia Locale ed in particolare:
 - a) emanare gli ordini e le direttive di servizio;
 - b) vigilare sulla corretta interpretazione ed applicazione di Leggi e Regolamenti ed emanare le relative direttive;
 - c) vigilare sull'espletamento dei servizi comandati;
 - d) disporre l'assegnazione, decidere la destinazione, determinare le modalità operative del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;
 - e) determinare le modalità operative in relazione agli indirizzi ricevuti dal Sindaco o dall'Assessore delegato;
 - f) mantenere i rapporti con la Magistratura, con le FF. OO. e gli organismi del Comune o di altri enti collegati alla Polizia Locale da necessità contingenti;
 - g) rappresentare la Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - h) rispondere al Sindaco o all'Assessore delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati.

Art. 5Bis Attribuzioni del Vice Comandante

1. L'incarico di Vice Comandante della Polizia Locale è affidato a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, maturata all'interno della Polizia Locale.
2. Il Vice Comandante dipende funzionalmente dal Comandante, coordina gli Ufficiali e Agenti ed espleta tutte le mansioni inerenti alle Funzioni di Istituto.
3. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza, vacanza, impedimento.
4. Il Vice Comandante, in caso di assenza, vacanza o impedimento, è a sua volta sostituito dall'Ufficiale con grado più elevato presente in servizio.

Art. 5Ter Attribuzioni degli Ufficiali

1. Gli ufficiali dipendono funzionalmente dal Comandante e dal Vice Comandante, coordinano gli Agenti ed espletano tutte le mansioni inerenti alle Funzioni di Istituto.

Art.6 Compiti degli Agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle Funzioni di Istituto.
2. Essi prestano servizio come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando e avendo cura degli strumenti e delle apparecchiature tecniche di cui la struttura è dotata o di cui gli stessi sono assegnatari.

Art.7 Qualifiche degli appartenenti alla Polizia Locale

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge Quadro 07.03.1986, n. 65 e s.m.i., esercitano anche:
 - a) funzioni di polizia giudiziaria (Ufficiali e/o Agenti di polizia giudiziaria a norma delle attribuzioni conferite loro dalle leggi);
 - b) funzioni di polizia stradale;
 - c) funzioni di pubblica sicurezza attribuite dalla normativa vigente.
2. Il suddetto personale indosserà i distintivi di grado previsti dalla normativa Regionale vigente.
3. La qualifica di Agente ausiliario di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.03.1986, n. 65 e s.m.i.

Art.8 Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento della Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. E' cura del Comandante rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

TITOLO III - ACCESSO ALLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 9 Modalità di accesso alla Polizia Locale

1. Sono richiesti per l'accesso a qualsiasi posto in organico alla Polizia Locale, i seguenti requisiti particolari:
 - a) possesso di patente di guida prescritta per la guida di auto;

- b) possesso dei requisiti necessari, conformemente al ruolo da ricoprire e previsti dalla normativa vigente;
 - c) possesso dell'idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere anche in riferimento al servizio armato.
 - d) I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche della Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione del personale.
2. La nomina in ruolo è subordinata altresì ai requisiti di carattere generale indicati nell'art. 32 della Legge della Regione Lombardia nr. 6/2015 e s.m.i..

Art. 10 Formazione di base per Agenti

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente devono frequentare e superare specifici corsi di formazione di base, ai sensi delle norme regionali riguardanti la Polizia Locale.
2. Il corso è integrato da un successivo periodo di addestramento nei servizi operativi della Polizia Locale della durata non inferiore ad un mese, con affiancamento a personale già qualificato di congrua anzianità.

Art. 11 Qualificazione professionale per Ufficiali

1. I vincitori di concorsi per posti di Ufficiale/Vice Comandante/Comandante devono frequentare e superare specifici corsi di qualificazione professionale, ai sensi delle norme regionali riguardanti la Polizia Locale.

Art. 12 Altri corsi di istruzione professionale

1. Tutti gli agenti, per quanto di rispettiva competenza, devono acquisire le nozioni e l'addestramento al primo soccorso sul posto con aggiornamenti periodici. Devono altresì conseguire la patente di servizio.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale che hanno frequentato corsi di lingue, appositamente organizzati presso istituti specializzati e debitamente documentati, possono ottenere la qualifica di interprete con idonea disposizione del Comandante e fregiarsi dei relativi distintivi.
3. Per l'addestramento all'uso delle armi si rinvia allo specifico Allegato 1.

Art. 13 Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di competenza, nonché mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
2. La formazione degli appartenenti alla Polizia Locale viene prioritariamente effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge 07.03.1986, n. 65 e s.m.i. e negli artt. 33, 34, 35 della Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015 e s.m.i.

TITOLO IV - UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

Art. 14 Uniforme di servizio

1. L'Amministrazione Comunale fornisce le uniformi complete di servizio e gli accessori che necessitano.
2. Le caratteristiche delle uniformi devono essere conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia, in attuazione della vigente legge regionale in materia di Polizia Locale.

3. L'uniforme degli appartenenti alla Polizia Locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta dalle seguenti divise:
 - a) divisa ordinaria di servizio;
 - b) divisa per servizi di onore e di rappresentanza.
 - c) completo operativo.
4. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia e del grado funzionale dell'operatore.
5. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun appartenente alla Polizia Locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
6. Le modalità in cui devono essere indossati i capi delle uniformi assegnate e i relativi accessori sono disposte dal Comandante.
7. Per particolari servizi di rappresentanza e Guardia d'Onore al Gonfalone, emblema e simbolo del territorio e della comunità cittadina, è previsto l'uso dell'alta uniforme con sciabola d'ordinanza.
8. E' fatto divieto agli appartenenti alla Polizia Locale di apportare visibili modifiche o aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 15 Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti alla Polizia Locale sono stabiliti, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità della normativa regionale vigente in materia.
2. I gradi, il distintivo di riconoscimento nonché gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono forniti dall'Amministrazione.
3. Sull'uniforme possono essere portate le onorificenze e le decorazioni al valore civile e militare, riconosciute dalla Repubblica Italiana e le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia, dal Comune di ARCORE e dalle Amministrazioni presso le quali l'operatore ha svolto precedentemente il servizio, applicate secondo la specifica disciplina, le consuete modalità d'uso, le norme in materia e secondo la gradualità di valenza.
4. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Art. 16 Armamento

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dall'allegato 1 – "Regolamento speciale per l'assegnazione e l'utilizzo dell'arma d'ordinanza" in attuazione del D.M. 04.03.1987, n. 145 e s.m.i."
2. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma.

Art. 17 Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Tutti gli appartenenti alla Polizia Locale prestano il proprio servizio in uniforme.
2. L'attività di servizio, previa autorizzazione del Comandante, può essere svolta in abiti civili solo in casi particolari.

Art. 18 Tessera di riconoscimento

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento conforme alla normativa regionale in vigore; la stessa è consegnata dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la

qualifica nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 04.03.1987, n. 145 e s.m.i. e quanto previsto nell'accordo sottoscritto con Regione Lombardia per la realizzazione delle tessere di riconoscimento.

2. La tessera deve essere sempre mostrata a giustificata richiesta del cittadino e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili. Al personale della Polizia Locale è assegnato un distintivo di riconoscimento, recante il numero di matricola e lo stemma araldico del Comune, da portare appuntato all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.
3. La tessera e il distintivo di riconoscimento devono essere riconsegnati al momento della cessazione del Servizio.

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 19 Finalità generali dei servizi

1. La Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'Istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e delle norme di riferimento, contribuendo a realizzare un pacifico, civile e ordinato svolgimento della vita cittadina conformemente alla propria missione.
2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate.
3. Per il perseguimento delle finalità previste, i servizi di Polizia Locale sono svolti in forma appiedata o a bordo di veicoli.
4. L'utilizzo dei veicoli immatricolati "Servizi di Polizia Stradale" è consentito esclusivamente agli Agenti e Ufficiali muniti di patente di servizio.
5. L'utilizzo e controllo dei veicoli di servizio e della relativa strumentazione in dotazione dovrà essere annotato settimanalmente, da parte del personale operante, su apposito verbale di Ricognizione Strumentazione.

Art. 20 Ordine di servizio

1. I fogli di Ordine di Servizio sono redatti ed esposti presso il Comando, nei quali si stabilisce la turnazione di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. La turnazione settimanale viene resa nota a tutto il personale con l'affissione dell'Ordine alla bacheca del Comando, di norma il venerdì/sabato della settimana precedente.
3. Il Comandante dispone l'ordine di servizio giornaliero, indicando per ciascun dipendente luogo e modalità di massima per l'espletamento del Servizio.
4. Disposizioni o programmi particolari possono essere impartiti, oltre che con l'ordine di servizio, anche in forma verbale.
5. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio all'inizio del turno.

TITOLO VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 21 Guida dei veicoli ed uso di strumenti

1. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità del Servizio.
2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.
3. Coloro che, come conducenti, hanno in consegna un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 22 Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie

1. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, per necessità dei servizi inerenti ai compiti Istituzionali della Polizia Locale.
2. Inoltre, le prestazioni oltre l'orario ordinario sono effettuate obbligatoriamente per tutto il tempo necessario nei seguenti casi:
 - a) al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio del personale del turno subentrante.

Art. 23 Mobilitazione del personale

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere mobilitati e messi a disposizione per farvi fronte.
2. In tali circostanze il Comandante può sospendere temporaneamente congedi e permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 24 Missioni esterne al territorio comunale

1. Le missioni del personale del Corpo di Polizia Locale esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:
 - a) per rinforzare altri Corpi o servizi in occasioni particolari o eccezionali;
 - b) per rinforzare Corpi o servizi in caso di emergenza e in occasioni di eventi calamitosi;
 - c) per soli fini di collegamento e rappresentanza.

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 25 Norme generali: doveri

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni vigenti per il personale dipendente, svolgendo i propri compiti secondo le finalità dei servizi indicate nell'art. 19.

Art. 26 Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale prestano servizio in uniforme.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel Regolamento Regionale, ovvero secondo le disposizioni impartite dal Comandante.
3. Quando è in uniforme, l'appartenente alla Polizia Locale deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, evitando di incidere negativamente sull'immagine e il prestigio dell'Amministrazione Comunale.

4. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.
5. L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.
6. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado. È tassativamente vietata, durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, risultino sobri ed evitino ogni forma di appariscenza per essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione.
7. E' vietato l'uso di occhiali appariscenti che per colore e forma siano in contrasto con il decoro dell'uniforme.

Art. 27 Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale in servizio devono presentarsi all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.
2. Salvo casi d'urgenza, ogni variazione rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante.
3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere eventuale consenso per abbandonare il posto.
4. Tutti gli appartenenti alla Polizia Locale sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 27 Bis Servizi resi su richiesta dei privati

1. Su richiesta dei privati il personale del Corpo può svolgere servizi mirati di safety, intesa come salvaguardia dell'incolumità pubblica in occasioni di eventi/manifestazioni, e di polizia stradale, previo accordi, protocolli o convenzioni.
2. In tali circostanze l'art. 22, comma 3-bis. del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto l'obbligo, per gli organizzatori privati o promotori di eventi, di farsi carico integralmente delle spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative da loro promosse di carattere privato.

Art. 28 Rapporti interni alla Polizia Locale

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti alla Polizia Locale vanno improntati al rispetto e cortesia reciproca, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.

Art. 29 Spirito di Corpo

1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e la storia della Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenere coesione e unità di intenti nella quotidiana azione a favore della collettività.

Art. 30 Ferie - Riposi – Permessi

1. In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di Legge, contrattuali o contenute in appositi ordini di servizio finalizzati a garantire la continuità del servizio.
2. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali.

3. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo quali fine anno, pasquale ed i mesi di luglio e agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla predisposizione di specifici ordini di servizio.
4. Nel caso di servizi mirati e con carattere d'urgenza, potranno essere predisposti d'ufficio turni di servizio differenti per orari e giorni non ordinari.

Art. 31 Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente alla Polizia Locale deve mantenere un contegno volto a riscuotere rispetto, stima e fiducia dalla collettività, agendo con autorevole correttezza e responsabilità.

Art. 32 Saluto

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un obbligo e un dovere per gli appartenenti alla Polizia Locale in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.

TITOLO VIII – RICONOSCIMENTI

Art. 33 Segnalazioni particolari per gli appartenenti alla Polizia Locale

1. Il Comandante segnala al Sindaco gli appartenenti alla Polizia Locale che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali in relazione a risultati di particolare rilevanza.
2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:
 - a) compiacimento ed elogio scritto dal Comandante;
 - b) encomio del Sindaco;
 - c) encomio solenne della Giunta comunale.
3. L'amministrazione Comunale può disporre di istituire, in relazione ai commi 1 e 2, nastrini di decorazione da assegnare agli operatori di Polizia Locale.

Art. 34 Celebrazioni e festività della Polizia Locale

1. Ogni anno, il 20 gennaio, verrà celebrata la Festa della Polizia Locale per ricordare la fondazione e "San Sebastiano Martire" suo patrono.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELL'ARMA DI ORDINANZA

Art. 35 Disposizioni generali

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati di arma di ordinanza in relazione alle esigenze di difesa personale e al tipo di servizio prestato.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dall'allegato Regolamento speciale in attuazione del D.M. 04.03.1987, n. 145 e s.m.i..
3. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma, assoggettato nell'uso alle norme di Legge che lo regolano.

Art. 36 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma d'ordinanza in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è una pistola semiautomatica cal. 9x21.
2. Si prevede inoltre la dotazione di due sciabole per i servizi di Guardia d'Onore al Gonfalone della Città o di rappresentanza in occasione di cerimonie o funzioni pubbliche;

Art. 37 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale è pari al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, di un numero pari al cinque per cento degli stessi, o comunque almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
2. Tale numero, in ogni caso, è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 38 Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, durante il servizio portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati.
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 04.03.1987, n. 145 e s.m.i., l'arma è assegnata in via continuativa. Il provvedimento con cui si assegna l'arma è adottato dal Sindaco per un periodo determinato di 5 anni.
3. Tutto il personale è tenuto a frequentare specifico addestramento teorico–pratico concernente il maneggio, la disciplina sull'uso in sicurezza delle armi e il tiro. L'addestramento è tenuto da istruttori abilitati.
4. Nel corso dell'anno solare gli assegnatari effettueranno dell'esercitazioni di tiro al poligono.
5. Le armi ed il munizionamento assegnato sono annotati in un apposito registro tenuto presso il Comando.
6. Nella tessera di servizio degli appartenenti alla Polizia Locale è fatta menzione del provvedimento di assegnazione.

Art. 39 Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 esplicano i servizi assegnati indossando l'uniforme e portano l'arma esternamente, in modo visibile. Nei casi in cui è autorizzato il servizio senza uniforme, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.3.1986, n. 65 e s.m.i. e nei casi in cui è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile, previa autorizzazione del Comandante.
2. Il Comandante determina le modalità del porto delle armi per l'impiego operativo, in relazione alle caratteristiche tecniche delle stesse ed alle esigenze del servizio.

Art.40 Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, possono essere dotati degli specifici strumenti di autotutela previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la Polizia Locale.
2. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, non letali, e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da fuoco; sono dispositivi concretamente pensati per salvaguardare l'incolumità fisica sia degli operatori che ne fanno ricorso che dei cittadini coinvolti.
3. Il Comandante della Polizia Locale individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 c.3 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n.5.
4. In attuazione di quanto previsto dal art.23 della Legge Regionale n. 6/2015 e nel rispetto degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n.5, per gli appartenenti alla Polizia Locale di Arcore si prevede la dotazione di spray al Capsicum e dello strumento tattico di autodifesa di tipo estensibile.
5. Si prevede altresì la possibilità di dotare la Polizia Locale di altri strumenti di tutela per l'incolumità personale, previsti e autorizzati dalla normativa vigente in materia, quali, a mero titolo esemplificativo e senza fini di esautività, strumenti di contenzione, giubbotto di protezione antiproiettile e anti taglio/antitrauma, caschi di protezione cranio cervicale e cuscini speciali per Trattamento Sanitario Obbligatorio e altri dispositivi utili alla salvaguardia dell'integrità fisica del personale.
6. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto.
7. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego in caso di necessità, sono demandati al Comandante della Polizia Locale.

8. L'assegnazione degli strumenti di autotutela è annotata su apposito registro di carico e scarico in cui viene registrata la presa in carico e la restituzione sia dei dispositivi di reparto che, solo all'atto della cessazione di servizio, di quelli individuali; sul medesimo registro viene registrata anche la sostituzione della capsula soggetta a consumo e/o scadenza temporale dello spray al Capsicum.
9. Le caratteristiche degli strumenti tattici-operativi in dotazione alla Polizia Locale sono conformi alla Legge e alle disposizioni regionali in materia.
10. Il Comandante può disporre, con provvedimento motivato, il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui al presente articolo.

Art. 41 Collegamenti e servizi extra territoriali

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale assegnatari in via continuativa dell'arma di ordinanza, è consentito il porto della stessa per raggiungere, dal proprio domicilio o dal centro abilitato all'addestramento al tiro, il luogo di servizio e viceversa.
2. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune e per soccorso o in supporto ad altri Corpi, il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.
3. Il Sindaco comunica al Prefetto competente per territorio i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune.

Art. 42 Custodia delle armi

1. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma presso il proprio domicilio e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti, cassetti e luoghi facilmente raggiungibili.
2. Nei locali del Comando della Polizia Locale è installato un armadio metallico corazzato e blindato con all'interno cassette di sicurezza a disposizione degli assegnatari d'arma per l'eventuale deposito temporaneo. Le armi non assegnate e quelle di riserva, nonché il relativo munizionamento in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono custoditi nello stesso armadio in altre cassette.

Essendo il numero complessivo delle armi da custodire non superiore a quindici (15) ed il numero delle munizioni inferiori a 2.000 cartucce, non viene istituita l'armeria come disposto dal D. M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Entrata in vigore

1. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari dell'Ente in contrasto ad esso.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento sono da intendersi automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia.

ART. 44 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore.